



COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 136

della Giunta comunale

OGGETTO: Presa d'atto art. 6 dell'"Accordo per la parte economica del triennio contrattuale 2019-2021 del personale del Comparto Autonomie Locali – area non dirigenziale. Corresponsione degli arretrati per gli anni 2020 e 2021 e procedure di progressione orizzontale".

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **quindici** del mese di **novembre**, alle ore 17.00, nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Loss Antonio - Sindaco
2. Bettega Camillo - Vicesindaco
3. Bettega Martina - Assessore
4. Dalla Sega Aurora - Assessore
5. Rigoni Sara - Assessore

| Assenti | |
|---------|----------|
| giust. | ingiust. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Assiste il Segretario Comunale Signora Depaoli dott.ssa Francesca.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Loss Antonio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Presa d'atto art. 6 dell'“Accordo per la parte economica del triennio contrattuale 2019-2021 del personale del Comparto Autonomie Locali – area non dirigenziale. Corresponsione degli arretrati per gli anni 2020 e 2021 e procedure di progressione orizzontale”.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in applicazione alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 10 di data 13 gennaio 2023, l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (APRAN) è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l'accordo concernente la parte economica del triennio contrattuale 2019/2021 per il personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale;
- il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del personale dell'area non dirigenziale del Comparto Autonomie Locali si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell'area non dirigenziale del comparto di cui all'art. 2, comma 1, punto 3), del D.P.P. n. 44-7/Leg. di data 20 novembre 2003, della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali, compatibilmente con le rispettive leggi istitutive e norme statutarie, e dell'area non dirigenziale del comparto di cui all'art. 2, comma 1, punto 3), dell'accordo collettivo provinciale quadro sui comparti di contrattazione collettiva del 25 settembre 2003, per i dipendenti del Consiglio Provinciale, dei Comuni e dei loro consorzi, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) e delle Comunità di cui alla l.p. 3/2006;
- l'accordo per la corresponsione degli arretrati per gli anni 2020 e 2021 e per le procedure di progressione orizzontale è stato sottoscritto in data 13.02.2023 dai rappresentanti di parte pubblica e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, e con specifica nota a verbale allegata al predetto Accordo, APRAN ha subordinato l'applicazione dell'art. 6, relativo alle progressioni orizzontali per gli aventi diritto, all'esito positivo della procedura di verifica allora in corso da parte del Collegio dei revisori dei conti della Provincia Autonoma di Trento;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 33 di data 15.03.2023 è stato preso atto della sottoscrizione dell'“Accordo per la parte economica del triennio contrattuale 2019-2021 del personale del Comparto Autonomie Locali – area non dirigenziale. Corresponsione degli arretrati per gli anni 2020 e 2021 e procedure di progressione orizzontale”, precisando che restava esclusa dalla formale applicazione dell'accordo l'applicazione dell'art. 6 – progressioni orizzontali – e che sarebbe stata oggetto di apposito e separato provvedimento.

Dato atto che, con nota di data 23.10.2023, l'APRAN ha formalmente comunicato che il Collegio dei Revisori dei conti della Provincia Autonoma di Trento ha fornito parere favorevole all'art. 6, constatandone la “validità, efficacia ed applicabilità”.

Visto l'art. 176 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, che prevede al comma 1 che “*i contratti si attuano entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 175 comma 3, con delibera giuntale di presa d'atto*”.

Ritenuto pertanto necessario adempiere alle previsioni dell'art. 176 del Codice degli Enti locali e prendere atto dell'applicabilità dell'art. 6 dell'“Accordo per la parte economica del triennio contrattuale 2019-2021 del personale del Comparto Autonomie Locali – area non dirigenziale. Corresponsione degli arretrati per gli anni 2020 e 2021 e procedure di progressione orizzontale”.

Stabilito altresì di dare mandato all'ufficio personale di provvedere al passaggio alla posizione retributiva successiva a quella di appartenenza degli aventi diritto, e di erogare, nella misura stabilita dall'art. 6 dell'Accordo– progressioni orizzontali, eventuali competenze arretrate spettanti agli stessi.

Verificato che la spesa derivante dal presente provvedimento trova idoneo stanziamento nel Bilancio di previsione 2023-2025.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 e ss.mm.
- la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 “Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.;
- il CCPL 2016/2018 sottoscritto in data 1° ottobre 2018 per il personale del Comparto autonomie locali – area non dirigenziale -;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 8, del 29.03.2018;
- il Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 28.12.2016 e di questi in particolare il Capo II – Controlli di regolarità amministrativa e contabile.

Vista la deliberazione consiliare n. 27 del 20.12.2022 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2023/2025, il Bilancio di previsione 2023/2025 e la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2023/2025.

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 23.01.2023 con la quale è stato approvato il P.E.G. finanziario 2023, modificato con successiva deliberazione giuntale n. 64 dd. 18.05.2023.

Vista la deliberazione giuntale n. 117 dd. 03.10.2023 con la quale è stato approvato il PIAO 2023-2025.

Dato atto che in relazione al presente provvedimento non sono state segnalate situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, dai dipendenti che hanno preso parte all'istruttoria.

Acquisito altresì dal Segretario comunale il parere di regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 185 del CEL (Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018.

Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 185 del CEL (Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di prendere atto che in data 23.10.2023, APRAN ha comunicato formalmente che il Collegio dei Revisori contabili della Provincia Autonoma di Trento ha espresso parere favorevole all'art. 6 dell'“*Accordo per la parte economica del triennio contrattuale 2019-2021 del personale del Comparto Autonomie Locali – area non dirigenziale. Corresponsione degli arretrati per gli anni 2020 e 2021 e procedure di progressione orizzontale*”, constatandone la “validità, efficacia ed applicabilità”.
2. Di prendere atto dell'art. 6 del detto Accordo– progressioni orizzontali, ad integrazione della precedente deliberazione della Giunta comunale n. 33 di data 15.03.2023.
3. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova idoneo stanziamento nei vari capitoli dedicati al personale nel Bilancio di previsione 2023-2025.
4. Di dare mandato al servizio personale e al servizio finanziario di provvedere al passaggio alla posizione retributiva successiva a quella di appartenenza degli aventi diritto, e di erogare, nella misura stabilita dall'art. 6 dell'Accordo – progressioni orizzontali eventuali competenze arretrate spettanti agli stessi.
5. Di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all'Albo telematico, la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2
6. Di dichiarare la presente deliberazione eseguibile a pubblicazione avvenuta.
7. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della Legge Provinciale 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - Opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 2/2018;
 - Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, concreto ed attuale, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Loss Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Depaoli dott.ssa Francesca

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 10 di data 13 gennaio 2023, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l'accordo concernente la parte economica del triennio contrattuale 2019/2021 (corresponsione degli arretrati per gli anni 2020 e 2021 e procedure di progressione orizzontale) per il personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale, e dell'esito della verifica di data 23 gennaio 2023 del Collegio dei revisori dei conti della Provincia, il giorno 13 febbraio 2023, le parti rappresentate:

per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, rappresentata da:

avv. Alessandro Baracetti - Presidente

integrata per il Consorzio dei Comuni trentini da:

dott. Marco Riccadonna

e per l'UPIPA da:

dott. Massimo Giordani

ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni sindacali:

per la C.G.I.L. F.P.

per la C.I.S.L. F.P.

per la U.I.L. FPL - Enti locali

per la Fe.N.A.L.T.

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l'accordo per la parte economica del triennio contrattuale 2019/2021 del personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale. Corresponsione degli arretrati per gli anni 2020 e 2021 e procedure di progressione orizzontale.

ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2019/2021 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI - AREA NON DIRIGENZIALE. CORRESPONSIONE DEGLI ARRETRATI PER GLI ANNI 2020 E 2021 E PROCEDURE DI PROGRESSIONE ORIZZONTALE.

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1
Campo di applicazione**

1. Il presente accordo si applica al personale del comparto di cui all'art. 2, comma 1, punto 3), del D.P.P. n. 44-7/Leg. di data 20 novembre 2003, per i dipendenti della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali, compatibilmente con le rispettive leggi istitutive e norme statutarie, e del comparto di cui all'art. 2, comma 1, punto 3), dell'Accordo Collettivo Provinciale Quadro sui comparti di contrattazione collettiva del 25 settembre 2003, per i dipendenti del Consiglio provinciale, dei Comuni e dei loro consorzi, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) e delle Comunità di cui alla l.p. n. 3/2006.

2. La disciplina risultante dal presente accordo si applica nei confronti del personale provinciale già ricompreso nell'area di contrattazione che è messo a disposizione degli enti strumentali e/o società e/o fondazioni costituite dalla Provincia.


**Art. 2
Decorrenza e durata dell'accordo**

1. Il presente accordo concerne la parte economica del triennio contrattuale 2019/2021.
2. Per quanto non innovato dal presente accordo continuano a trovare applicazione le norme di cui al CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018 e successivi accordi vigenti.

**CAPO II
INCREMENTI STIPENDIALI
PER GLI ANNI 2020 E 2021**

**Art. 3
Incrementi stipendiali**

1. Gli stipendi tabellari nonché, per il personale della categoria D, livello base, l'elemento aggiuntivo della retribuzione, previsti rispettivamente dalla colonna A e dalla colonna E degli allegati Tabella 4) e Tabella 8) del CCPL del comparto autonomie locali - area non dirigenziale - per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto in data 1 ottobre 2018, e dalla Tabella allegato 1) all'accordo per i giornalisti di data 26 novembre 2020, sono incrementati, alle date dell'1 gennaio 2020 e dell'1 gennaio 2021, delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nella Tabella A) allegata al presente accordo. Gli importi mensili dell'incremento tabellare e



1

dell'elemento aggiuntivo della retribuzione previsti con decorrenza 1 gennaio 2021 dall'allegata Tabella A) si intendono assorbiti, alla data dell'1 gennaio 2022, negli importi mensili dell'incremento tabellare e dell'elemento aggiuntivo della retribuzione previsti dall'allegato Tabella 1) all'accordo stralcio di data 19 agosto 2022.

2. Gli incrementi di cui alla Tabella A) allegata al presente accordo assorbono, dalla data di decorrenza degli stessi, l'indennità di vacanza contrattuale 2019/2021 già erogata per gli anni 2020 e 2021. Per l'anno 2019 è conservata la voce "indennità di vacanza contrattuale" nelle misure attribuite ai sensi dell'accordo di data 10 novembre 2020.

3. Per effetto degli incrementi del comma 1 gli stipendi tabellari nonché, per il personale della categoria D, livello base, l'elemento aggiuntivo della retribuzione, previsti rispettivamente dalla colonna A e dalla colonna E degli allegati Tabella 4) e Tabella 8) del CCPL del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto in data 1 ottobre 2018, e dalla Tabella allegato 1) all'accordo per i giornalisti di data 26 novembre 2020, sono rideterminati, a far data dall'1 gennaio 2020 e dall'1 gennaio 2021, nelle misure annue lorde indicate rispettivamente nelle Tabelle B) e C) allegate al presente accordo.

Art. 4 Incrementi stipendiali personale delle qualifiche forestali

1. Gli stipendi tabellari del personale provinciale inquadrato nelle qualifiche forestali previsti dall'Allegato Tabella 7) del CCPL del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto in data 1 ottobre 2018, sono incrementati, alle date dell'1 gennaio 2020 e dell'1 gennaio 2021, delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nella Tabella D) allegata al presente accordo. Gli incrementi tabellari previsti con decorrenza 1 gennaio 2021 dall'allegata Tabella D) si intendono assorbiti, alla data dell'1 gennaio 2022, negli incrementi tabellari previsti dall'allegato Tabella 3) all'accordo stralcio di data 19 agosto 2022.


2. Gli incrementi di cui alla Tabella D) allegata al presente accordo assorbono, dalla data di decorrenza degli stessi, l'indennità di vacanza contrattuale 2019/2021 già erogata per gli anni 2020 e 2021. Per l'anno 2019 è conservata la voce "indennità di vacanza contrattuale" nelle misure attribuite ai sensi dell'accordo di data 10 novembre 2020.

3. Per effetto degli incrementi del comma 1 gli stipendi tabellari del personale provinciale inquadrato nelle qualifiche forestali previsti dall'Allegato Tabella 7) del CCPL del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto in data 1 ottobre 2018, sono rideterminati, a far data dall'1 gennaio 2020 e dall'1 gennaio 2021, nelle misure annue lorde indicate rispettivamente nelle Tabelle E) ed F) allegate al presente accordo.

Art. 5 Effetti nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine rapporto e sull'indennità premio di fine servizio, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Salvo diversa espressa previsione, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dal presente accordo hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico



per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo. Sono comunque fatti salvi eventuali compensi in essere di maggior favore.

CAPO III PROCEDURE DI PROGRESSIONE ORIZZONTALE

Art. 6 Progressioni orizzontali

1. E' ammesso il passaggio alla posizione retributiva successiva a quella di appartenenza, con effetto dall'1 gennaio 2022, dei dipendenti che hanno maturato i requisiti previsti dal vigente Ordinamento professionale al 31 dicembre 2021.
2. E' ammesso il passaggio alla posizione retributiva successiva a quella di appartenenza, con effetto dall'1 gennaio 2023, dei dipendenti che hanno maturato i requisiti previsti dal vigente Ordinamento professionale al 31 dicembre 2022.
3. Per l'ammissione alla quinta posizione retributiva i requisiti sono quelli previsti, in via transitoria, dal comma 1 dell'art. 163 "Norma transitoria per la progressione alla quinta posizione retributiva" del CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018, con le precisazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, maturati alla data del 31 dicembre 2021 o alla data del 31 dicembre 2022.
4. Il passaggio alla seconda posizione retributiva avviene a decorrere dall'1 gennaio 2019 per i dipendenti che hanno maturato i prescritti requisiti al 31 dicembre 2018, a decorrere dall'1 gennaio 2020 per i dipendenti che hanno maturato i prescritti requisiti al 31 dicembre 2019 e a decorrere dall'1 gennaio 2021 per i dipendenti che hanno maturato i prescritti requisiti al 31 dicembre 2020.
5. I passaggi di cui ai commi precedenti sono subordinati alla valutazione della prestazione dei dipendenti ex art. 134, comma 3, del CCPL 2016-2018 di data 1 ottobre 2018.

CAPO IV MODIFICHE ACCORDO DI SETTORE A.P.S.P. DI DATA 1.10.2018


Art. 7 Modifiche all'Accordo di settore A.P.S.P. di data 1.10.2018

1. Dopo l'art. 32 dell'Accordo di settore A.P.S.P. di data 1 ottobre 2018 è inserito il seguente nuovo:

"Art. 32 bis

Estensione una tantum per flessibilità del personale impegnato nell'assistenza diretta alla persona

1. Per il periodo contrattuale 1.1.2019 - 31.12.2021, al personale inquadrato nelle figure professionali di Ausiliario, Operatore Socio Assistenziale ed Infermiere che ha svolto attività di assistenza diretta alla persona, anche al fine di compensare il tempo di vestizione, nelle more della ridefinizione delle modalità di riconoscimento della flessibilità lavorativa richiesta dalla specificità dell'assistenza diretta alla persona inclusa la necessità della vestizione della divisa aziendale, è

 3

corrisposto un importo complessivo *una tantum*, non utile ai fini del trattamento di fine rapporto, riportato nella sottostante tabella:

| <i>Figura professionale</i> | <i>Importo dell'una tantum ex art. 32 bis</i> |
|-------------------------------|---|
| Ausiliario | € 1.200,00 |
| Operatore Socio Assistenziale | € 1.350,00 |
| Infermiere | € 1.500,00 |

2. L'importo è liquidato in proporzione ai giorni di effettivo servizio prestati nel periodo di riferimento, senza alcun riproporzionamento per i rapporti di lavoro a tempo parziale.”.



**COMPARTO AUTONOMIE LOCALI
PERSONALE AREA NON DIRIGENZIALE
ARRETRATI ANNI 2020 - 2021**

| CATEGORIE/LIVELLI | POSIZIONI RETRIBUTIVE | Incremento mensile unitario 01.01.2020 riassorbe IVC 2019/2021 | Incremento mensile unitario 01.01.2021 riassorbe IVC 2019/2021 e incremento precedente |
|-------------------|--------------------------|--|---|
| A | 1 [^] | 27,14 | 67,26 |
| | 2 [^] | 27,70 | 68,65 |
| | 3 [^] | 28,34 | 70,24 |
| | 4 [^] | 28,94 | 71,72 |
| | 5 [^] | 29,69 | 73,60 |
| B base | 1 [^] | 28,70 | 71,12 |
| | 2 [^] | 29,36 | 72,76 |
| | 3 [^] | 30,02 | 74,40 |
| | 4 [^] | 30,63 | 75,91 |
| | 5 [^] | 31,42 | 77,87 |
| B evoluto | 1 [^] | 29,74 | 73,71 |
| | 2 [^] | 30,45 | 75,47 |
| | 3 [^] | 31,16 | 77,23 |
| | 4 [^] | 31,87 | 78,99 |
| | 5 [^] | 32,74 | 81,16 |
| C base | 1 [^] | 31,71 | 78,60 |
| | 2 [^] | 32,49 | 80,52 |
| | 3 [^] | 33,25 | 82,40 |
| | 4 [^] | 34,73 | 86,08 |
| | 5 [^] | 36,23 | 89,80 |
| C evoluto | 1 [^] | 35,07 | 86,91 |
| | 2 [^] | 36,02 | 89,28 |
| | 3 [^] | 36,93 | 91,53 |
| | 4 [^] | 38,63 | 95,74 |
| | 5 [^] | 40,38 | 100,08 |
| D base | 1 [^] | 37,69 | 93,42 |
| | 2 [^] | 38,78 | 96,12 |
| | 3 [^] | 39,84 | 98,74 |
| | 4 [^] | 40,91 | 101,40 |
| | 5 [^] | 42,73 | 105,90 |
| D evoluto | 1 [^] | 43,44 | 107,66 |
| | 2 [^] | 44,61 | 110,56 |
| | 3 [^] | 45,81 | 113,55 |
| | 4 [^] | 46,98 | 116,45 |
| | 5 [^] | 48,88 | 121,15 |

ELEMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE

per la categoria D, livello base, previsto dalla colonna E degli allegati Tabella 4) e Tabella 8) al CCPL 2016/2018 sottoscritto in data 1° ottobre 2018 e dall'allegato Tabella 1) all'accordo giornalisti di data 26 novembre 2020

| PERSONALE DELL'AREA NON DIRIGENZIALE CATEGORIE/LIVELLI | | Incremento mensile unitario 01.01.2020 riassorbe IVC 2019/2021 | Incremento mensile unitario 01.01.2021 riassorbe IVC 2019/2021 e incremento precedente |
|--|---|--|---|
| D base | Laurea specialistica e laurea quadriennale | 1,06 | 2,62 |
| | Abilitazioni e specializzazioni | 2,01 | 4,99 |
| | Avvocati | 2,87 | 7,12 |

| RETRIBUZIONE FONDAMENTALE ALL'1.1.2020 | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|--------|----------|----------|
| CATEGORIE/LIVELLI | A | | | | | B | C | D | E |
| | STIPENDIO TABELLARE | | | | | | | | |
| | 1ª posizione retributiva a.i. € | 2ª posizione retributiva a.i. € | 3ª posizione retributiva a.i. € | 4ª posizione retributiva a.i. € | 5ª posizione retributiva a.i. € | | | | |
| A | 11.557,68 | 11.972,40 | 12.448,08 | 12.887,28 | 13.448,28 | 1.848,00 | 420,00 | 6.235,70 | |
| B base | 12.500,40 | 12.988,32 | 13.476,24 | 13.927,56 | 14.513,04 | 2.016,00 | 420,00 | 6.277,53 | |
| B evoluto | 13.424,88 | 13.949,40 | 14.473,92 | 14.998,44 | 15.644,88 | 2.244,00 | | 6.317,82 | |
| C base | 14.648,52 | 15.221,88 | 15.783,00 | 16.880,76 | 17.990,76 | 2.424,00 | | 6.371,01 | |
| C evoluto | 16.584,84 | 17.292,24 | 17.963,16 | 19.219,56 | 20.512,56 | 2.892,00 | | 6.445,90 | |
| D base | 17.960,28 | 18.765,36 | 19.546,08 | 20.338,92 | 21.680,76 | 3.360,00 | | 6.545,06 | |
| Laurea specialistica e laurea quadriennale | | | | | | | | | 780,72 |
| Abilitazioni e specializzazioni | | | | | | | | | 1.488,12 |
| Avvocati | | | | | | | | | 2.122,44 |
| D evoluto | 21.269,28 | 22.135,32 | 23.025,72 | 23.891,76 | 25.294,56 | 4.200,00 | | 6.641,64 | |

(*) Detti importi spettano nelle misure indicate:

- a) per le figure professionali che accedono a tali posizioni con concorsi che richiedono i titoli ivi specificati;
 b) a tutto il personale in servizio già inquadrato nelle posizioni retributive D15, D16 e D17 e nelle posizioni di progressione delle medesime.

| RETRIBUZIONE FONDAMENTALE ALL'1.1.2021 | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|--------|----------|----------|
| CATEGORIE/LIVELLI | A | | | | | B | C | D | E |
| | STIPENDIO TABELLARE | | | | | | | | |
| | 1ª posizione retributiva a.l. € | 2ª posizione retributiva a.l. € | 3ª posizione retributiva a.l. € | 4ª posizione retributiva a.l. € | 5ª posizione retributiva a.l. € | | | | |
| A | 12.039,12 | 12.463,80 | 12.950,88 | 13.400,64 | 13.975,20 | 1.848,00 | 420,00 | 6.235,70 | |
| B base | 13.009,44 | 13.509,12 | 14.008,80 | 14.470,92 | 15.070,44 | 2.016,00 | 420,00 | 6.277,53 | |
| B evoluto | 13.952,52 | 14.489,64 | 15.026,76 | 15.563,88 | 16.225,92 | 2.244,00 | | 6.317,82 | |
| C base | 15.211,20 | 15.798,24 | 16.372,80 | 17.496,96 | 18.633,60 | 2.424,00 | | 6.371,01 | |
| C evoluto | 17.206,92 | 17.931,36 | 18.618,36 | 19.904,88 | 21.228,96 | 2.892,00 | | 6.445,90 | |
| D base | 18.629,04 | 19.453,44 | 20.252,88 | 21.064,80 | 22.438,80 | 3.360,00 | | 6.545,06 | |
| Laurea specialistica e laurea quadriennale | | | | | | | | | 799,44 |
| Abilitazioni e specializzazioni | | | | | | | | | 1.523,88 |
| Avvocati | | | | | | | | | 2.173,44 |
| D evoluto | 22.039,92 | 22.926,72 | 23.838,60 | 24.725,40 | 26.161,80 | 4.200,00 | | 6.641,64 | |


(*) Detti importi spettano nelle misure indicate:

a) per le figure professionali che accedono a tali posizioni con concorsi che richiedono i titoli ivi specificati;

b) a tutto il personale in servizio già inquadrato nelle posizioni retributive

**COMPARTO AUTONOMIE LOCALI
PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI DELLA P.A.T.
ARRETRATI ANNI 2020 E 2021**

| PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI POSIZIONE ECONOMICA | | Incremento mensile unitario 01.01.2020 riassorbe IVC 2019/2021 | Incremento mensile unitario 01.01.2021 riassorbe IVC 2019/2021 e incremento precedente |
|---|--|--|---|
| C base | AGENTE FORESTALE | 31,71 | 78,60 |
| | ASSISTENTE FORESTALE | 32,49 | 80,52 |
| | ASSISTENTE FORESTALE CAPO | 33,25 | 82,40 |
| | SOVRINTENDENTE FORESTALE | 34,73 | 86,08 |
| | SOVRINTENDENTE FORESTALE (5 ^a posizione retributiva) | 36,23 | 89,80 |
| C ev. | ISPETTORE FORESTALE | 35,07 | 86,91 |
| | ISPETTORE FORESTALE CAPO | 36,02 | 89,28 |
| | ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE | 38,63 | 95,74 |
| | ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE (5 ^a posizione retributiva) | 40,38 | 100,08 |
| | ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE SCELTO | 38,63 | 95,74 |
| | ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE SCELTO (5 ^a posizione retributiva) | 40,38 | 100,08 |



 A collection of handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right, a signature with 'CSC' below it, and several other initials and signatures scattered below.

**RETRIBUZIONE FONDAMENTALE
PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI DELLA P.A.T.**

| PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI | | STIPENDIO TABELLARE AL 01.01.2020 | INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE AL 01.01.2020 | INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE | INDENNITA' FORESTALE dec. 01.01.2018 |
|--------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|--|
| C base | AGENTE FORESTALE | 14.648,52 | | € 6.371,01 | 6.380,40 |
| | ASSISTENTE FORESTALE | 15.221,88 | | € 6.371,01 | 7.278,84 |
| | ASSISTENTE FORESTALE CAPO | 15.783,00 | | € 6.371,01 | 7.954,56 |
| | SOVRINTENDENTE FORESTALE | 16.880,76 | | € 6.371,01 | 8.781,24 |
| | SOVRINTENDENTE FORESTALE (5 ^a posizione retributiva) | 17.990,76 | | € 6.371,01 | 8.781,24 |
| C ev. | ISPETTORE FORESTALE | 16.584,84 | | € 6.445,90 | 9.348,24 |
| | ISPETTORE FORESTALE CAPO | 17.292,24 | | € 6.445,90 | 9.647,76 |
| | ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE | 19.219,56 | | € 6.445,90 | 10.080,00 |
| | ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE (5 ^a posizione retributiva) | 20.512,56 | | € 6.445,90 | 10.080,00 |
| | ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE SCELTO | 19.219,56 | 1.921,96 (*) | € 6.445,90 | 10.080,00 |
| | ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE SCELTO (5 ^a posizione retributiva) | 20.512,56 | 2.051,26 (*) | € 6.445,90 | 10.080,00 |

(*) detto importo, pari al 10% dello stipendio tabellare, è aggiornato alla variazione dello stipendio tabellare medesimo.

**RETRIBUZIONE FONDAMENTALE
PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI DELLA P.A.T.**

| PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI | | STIPENDIO TABELLARE AL 01.01.2021 | INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE AL 01.01.2021 | INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE | INDENNITA' FORESTALE dec. 01.01.2018 |
|--------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|--|
| C base | AGENTE FORESTALE | 15.211,20 | | € 6.371,01 | 6.380,40 |
| | ASSISTENTE FORESTALE | 15.798,24 | | € 6.371,01 | 7.278,84 |
| | ASSISTENTE FORESTALE CAPO | 16.372,80 | | € 6.371,01 | 7.954,56 |
| | SOVRINTENDENTE FORESTALE | 17.496,96 | | € 6.371,01 | 8.781,24 |
| | SOVRINTENDENTE FORESTALE (5 ^a posizione retributiva) | 18.633,60 | | € 6.371,01 | 8.781,24 |
| C ev. | ISPETTORE FORESTALE | 17.206,92 | | € 6.445,90 | 9.348,24 |
| | ISPETTORE FORESTALE CAPO | 17.931,36 | | € 6.445,90 | 9.647,76 |
| | ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE | 19.904,88 | | € 6.445,90 | 10.080,00 |
| | ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE (5 ^a posizione retributiva) | 21.228,96 | | € 6.445,90 | 10.080,00 |
| | ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE SCELTO | 19.904,88 | 1.990,49 (*) | € 6.445,90 | 10.080,00 |
| | ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE SCELTO (5 ^a posizione retributiva) | 21.228,96 | 2.122,90 (*) | € 6.445,90 | 10.080,00 |

(*) detto importo, pari al 10% dello stipendio tabellare, è aggiornato alla variazione dello stipendio tabellare medesimo.


NOTA A VERBALE A.P.Ra.N.

L'efficacia della sottoscrizione di parte pubblica sulla validità, efficacia ed applicabilità dell'art. 6 "Progressioni orizzontali" di questo accordo è sospesa fino al completamento, con esito positivo, della procedura prevista dall'art. 60 bis della legge provinciale n. 7/1997.


Per l'A.PRaN



Per il Consorzio dei Comuni Trentini



Per l'UPIPA



Trento, 13 febbraio 2023